



TRIBUNALE DI TORINO
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

ORDINANZA PER LA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE
A SEGUITO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE NON ACCOLTA

- art. 409 comma 5 c.p.p. -

Il giudice Giacomo Marson, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 ottobre 2021,
premesso

- che, nel procedimento a margine indicato, iscritto a carico di Marco BAVA per il reato di cui all'art. 595 c.p., il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione;
- che, in seguito ad opposizione, il giudice ha fissato l'udienza prevista dall'art. 410 c.p.p.;

osserva

la richiesta del pubblico ministero non può essere accolta.

Condivisibili sono le considerazioni contenute nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione a proposito del fatto che le affermazioni dal contenuto indiscutibilmente diffamatorio contenute nel questionario inviato da Marco BAVA alla società odierna persona offesa fossero destinate alla divulgazione, con ciò potendosi dire integrato il delitto ipotizzato a carico dell'indagato.

A tali conclusione deve pervenirsi sulla scorta del pacifico principio di autonomia fra persona giuridica e soci - persone fisiche, tale per cui i secondi non possono essere considerati alla stregua della prima.

Non è da dimenticare che le dichiarazioni contenute nel questionario inviato dall'indagato alla società erano destinate ad essere rese pubbliche alla vasta platea dei soci convocati per l'assemblea, alla quale Marco BAVA era perfettamente consapevole avrebbero partecipato anche dei giornalisti, esterni alla società (cfr. domanda n. 53).

Ugualmente rilevanti ai fini di comprovare la destinazione pubblica delle affermazioni diffamatorie sono le puntuali considerazioni contenute nell'atto di opposizione, dove correttamente si evidenzia l'esistenza di specifici obblighi informativi e di pubblicità gravanti per legge sulle società per azioni quotate, quale è l'odierna persona offesa.

Occorre a questo punto considerare gli ulteriori profili evidenziati nell'interesse dell'indagato, secondo cui quest'ultimo non sarebbe punibile per aver esercitato il diritto di critica e, in ogni caso, avrebbe agito in assenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice.

La giurisprudenza di legittimità è da tempo assestata nel ritenere che *"in tema di diffamazione, l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieta l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato"* (Corte di cassazione, sent. n. 17243 del 19/02/2020).

Avuto riguardo al concreto svolgimento dei fatti e considerate le subdole allusioni contenute negli scritti dell'indagato, con i quali accusa la società odierna opponente del compimento di gravissimi reati, appare evidente come Marco BAVA abbia esorbitato dai limiti del diritto di critica attraverso modalità evidentemente non funzionali allo scopo che sostiene di aver perseguito, trasmodando in una gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione.

Ugualmente infondato è l'ulteriore rilievo sollevato con riferimento alla carenza dell'elemento soggettivo del reato.

Anche in tal caso è sufficiente richiamare il condiviso orientamento della Corte di cassazione, che con la sentenza n. 47973 del 07/10/2014 ha affermato che *"l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa"*.

Nulla è stato dedotto in ordine alla circostanza che Marco BAVA non potesse essere consapevole di agire ledendo la reputazione della società odierna opponente e, anzi, traspare evidente dai suoi scritti la formulazione di accuse particolarmente gravi, formalizzate con toni talmente espliciti da escludere tale possibilità.

Ancora una volta, soccorre l'insegnamento della Corte di cassazione, che con la sentenza n. 8419 del 16/10/2013 ha affermato che *"ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere"*.

Le espressioni adoperate dall'odierno indagato sono oggettivamente interpretabili come offensive (indipendentemente dalla veridicità delle accuse, che comunque è tutta da dimostrare, benché ciò, come si è detto, non abbia rilievo ai fini della sussistenza del reato) e consentono dunque di ritenere integrato anche sul piano psicologico il reato in contestazione;

ritenuto

che non siano necessarie ulteriori indagini, essendo gli elementi acquisiti sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio;

P.Q.M.

visto l'articolo 409 comma 5 c.p.p.

ordina

al pubblico ministero di formulare l'imputazione entro dieci giorni nei confronti di Marco BAVA per il reato di cui all'art. 595 c.p.;

dispone

l'immediata restituzione degli atti al pubblico ministero procedente, nonché la comunicazione alle altre parti presso i rispettivi difensori.

Torino, 12 ottobre 2021

Il giudice


Giuseppe Marson

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torino, 13-10-21

L'ADDEBITO GIUDIZIARIO

Dott. Gaetano Camarero



Handwritten signature of Gaetano Camarero